F.I.U.F.
Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it
Codice Fiscale: 91547760156
Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925
Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –

Roma, 22 aprile 2025

Oggetto: Decisione di Primo Grado del Giudice Unico Federale, caso 003/2025

A seguito del ricorso presentato da SSV Bozen in data 08/04/2025 e successivamente trasmesso alle cure del giudicante, si emette la seguente

SENTENZA

PREMESSA

Sulla natura del ricorso
Il Club ricorrente lamenta il mancato rispetto circa le regole del tesseramento, in particolare di giocatori stranieri, da parte del Club FC Milano Molotov.
La violazione in oggetto rappresenta, a mente del ricorrente, premessa sufficiente ad invalidare l'attribuzione del titolo nazionale; esso chiede quindi l'annullamento del *playoff* e la disiscrizione del titolo dagli annali federali.

Sulla competenza a decidere
Come chiarito in molteplici occasioni, lo statuto e il regolamento di giustizia federali, quali fonti primarie dell'ordinamento del *floorball* italiano, peccano di sufficiente dettaglio in ordine al perimetro della giurisdizione del giudice unico federale, incaricato dall'art. 29 dello Statuto Federale a decidere "delle infrazioni meramente tecniche". Data l'impossibilità di definire in via di interpretazione letterale se l'estensione delle competenze abbracci le vicende, *stricto sensu*, esterne al campo di gioco, si rimanda all'unico precedente disponibile (caso 002/2016) e all'impianto motivazionale ivi adottato; esso riconosce, seppure come soluzione "ponte" tra il presente ed una auspicata (ma mai, sinora, giunta) riforma dell'ordinamento che chiarisca le competenze dei vari organi federali, la competenza a decidere in casi analoghi.

ISTRUTTORIA

Il ricorso
FC Milano Molotov ha disputato la finale del campionato, categoria A1, iscrivendo a referto due giocatori (Erik Olofsson e Isaac Rudh Rosen) trasferitisi in Italia e nel club milanese a stagione in corso, secondo la fattispecie del "*Trasferimento Internazionale*". Tale fattispecie è regolamentata dall'art. 3.5.3. della Guida Pratica, che recita:

"*Per gli atleti, precedentemente tesserati in Italia o all'estero, che vogliono cambiare Paese di tesseramento vale il regolamento di transfer della federazione internazionale: Transfer Regulations - IFF Main Site (floorball.sport). Per l'atleta che fa un transfer internazionale in Italia deve anche essere effettuato il tesseramento tramite il portale della Federazione. L'atleta potrà essere iscritto sul*

referto soltanto dopo che il transfer internazionale diventa valido. Gli atleti stranieri che non sono mai stati tesserati all'estero possono essere tesserati con le stesse modalità previste per gli atleti italiani."

Le tempistiche, pacificamente accertate, dei fatti dedotti a ricorso sono le seguenti: in data 13 gennaio 2025 il trasferimento internazionale veniva convalidato da IFF; in data 7 marzo 2025 i due giocatori venivano formalmente tesserati per il campionato italiano. Il non tempestivo tesseramento veniva sanzionato con la sconfitta a tavolino nella gara del 1° marzo 2025 contro UHC Wild Boars Varese, per la quale entrambi i giocatori risultavano iscritti a referto.

Il ricorrente invoca, sul punto, un collegamento tra le norme sul trasferimento e quelle sul tesseramento. Il primo è consentito, a mente dell'art. 4.1.1. della citata Guida Pratica, in una finestra temporale precisa. Recita la disposizione:

"*Nel periodo tra il 1° luglio 2024 e il 15 gennaio 2025 dell'anno è consentito il trasferimento definitivo o in prestito di atleti che abbiano o meno già preso parte ad incontri ufficiali, senza alcuna limitazione di serie e/o categoria.*"

Secondo il ricorso, il mancato tempestivo **tesseramento** dei due atleti renderebbe nullo, *a fortiori*, il trasferimento, che risulterebbe non perfezionato nei tempi prescritti.

Il mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art. 4.1.1. renderebbe quindi retroattivamente nullo il tesseramento degli atleti e invalida la loro iscrizione a referto.

DISPOSITIVO

Il Giudice Unico Federale,

visto l'art. 29 dello Statuto Federale,

visti gli artt. 62 e 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visto l'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visti gli artt. 3.5.1., 3.5.3. e 4.1.1. della Guida Pratica all'Affiliazione e al Tesseramento Floorball, stagione 2024/2025,

- **respinge il ricorso**.

MOTIVAZIONE

Data la pacifica ricostruzione dei fatti in oggetti, il ricorso è decidibile interamente in punta di diritto, analizzando le norme applicabili nel loro significato letterale e applicando i criteri, generalmente riconosciuti e accettati, di interpretazione delle disposizioni e di risoluzione delle c.d. "antinomie".

Le due disposizioni di cui si invoca un coordinamento afferiscono a due momenti distinti della vita "documentale" dell'atleta: il **tesseramento** e il **trasferimento**.
Il primo rappresenta la registrazione dei dati dell'atleta ai fini del suo censimento negli archivi della federazione e della sua riconoscibilità; il secondo, meramente eventuale, rappresenta il passaggio dalle fila di un club ad un altro.

Ai fini della decisione è cruciale riconoscere che il primo di essi non ha, palesemente, vincoli temporali; la disposizione sul "primo tesseramento", art. 3.5.1., cita "*I sodalizi potranno tesserare, in qualsiasi momento dell'anno, atleti italiani ed equiparati*".

Successivamente, l'art. 3.5.3. , dopo aver effettuato un rimando alle regole per il transfer internazionale, cita "*Per l'atleta che fa un transfer internazionale in Italia deve anche essere effettuato il tesseramento tramite il portale della Federazione*".

Le tempistiche, pacifiche anche per il ricorrente, risultano rispettare in pieno le regole stabilite dalle norme applicabili. Il **trasferimento** dei due atleti si è perfezionato nei tempi prescritti (13/1/2025): i due atleti hanno perso la possibilità di giocare nel proprio campionato di provenienza e sono entrati nella disponibilità nel Club ricevente; il nullaosta IFF attiva, per il Club ricevente, la possibilità di procedere al **tesseramento** degli atleti trasferiti, secondo le disposizioni applicabili, che non conoscono limiti temporali.

Si precisa, in conclusione, che il trasferimento (come si evince dal modulo messo a disposizione da IFF) non avviene "tra Federazioni" ma tra "Club": le ragioni del ricorrente sarebbero condivisibili se, per ipotesi, il Club di **trasferimento fosse diverso da quello di tesseramento**, perché in tale maniera il secondo paleserebbe un aggiramento dei vincoli temporali.

Dal momento, tuttavia, che il trasferimento vincola al successivo tesseramento presso il club ricevente, il tesseramento di cui il ricorrente lamenta la tardività si configura come un passaggio procedimentale meramente interno che non soggiace alle tempistiche invocate.

In fede,
Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball